



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 53 DEL 19 GIUGNO 2024

OGGETTO: Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in regione Veneto – Zona cuscinetto

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente atto approva misure fitosanitarie istituite per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in regione Veneto - Zona cuscinetto

---

IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

VISTO il Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 478 del 25 agosto 2023 “: Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione”;

VISTO il Decreto del direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 “Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di *Popillia japonica* Newman”;

VISTO il Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 225 del 30/04/2024 “adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 07 aprile 2023 “Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia A "Fitosanitario", incardinata presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport” con cui è stato assegnato l'incarico, al direttore dell'U.O. Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca;

CONSIDERATO che con il Decreto del direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 sono in vigore le misure per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman, previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023;

CONSIDERATO che la regione Veneto è interessata dalla zona cuscinetto del focolaio Europhyt No. 2260 e che tale zona ricade su una porzione del territorio del comune di San Michele al Tagliamento;

TENUTO CONTO dell'esito delle riunioni dell'Unità Territoriale per l'emergenza fitosanitaria *Popillia japonica* Newman dove sono state condivise misure comuni da applicare all'interno dell'area delimitata;

RITENUTO necessario definire con maggior dettaglio le misure previste dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 finalizzate a prevenire l'insediamento e contrastare la diffusione della *Popillia japonica* Newman nel territorio regionale;

## DECRETA

1. Di considerare le premesse come parte integrante del presente Decreto;
2. Di adottare le misure fitosanitarie finalizzate alla prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in regione Veneto, come disposte nell' **Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Lucio Della Bianca